

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4806

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato NUTI

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernenti la confisca, l’amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

Presentata il 21 dicembre 2017

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Quella che si porta oggi alla vostra attenzione è una riforma in materia di contrasto della criminalità organizzata che tratta, in particolare, le problematiche relative alla sottrazione e alla gestione dei beni sequestrati e confiscati alla mafia.

L’attuale sistema ha più volte mostrato i propri limiti pratici nella gestione di un patrimonio immenso composto da beni mobili, immobili, liquidità e aziende.

La recente modifica del cosiddetto codice antimafia, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, ne ha stravolto il contenuto apportando numerosi miglioramenti ma, al contempo, lasciando alcune questioni irrisolte e peggiorando alcuni aspetti.

Con la presente proposta di legge si vogliono offrire alcuni spunti per le future discussioni che avranno ad oggetto la normativa antimafia.

Sugli amministratori giudiziari molto è stato fatto, tuttavia rimangono ancora alcune questioni irrisolte, a partire dalla mancanza di sanzioni in caso di nomine di soggetti in violazione della nuova, stringente normativa.

Inoltre, si vuole eliminare la parte che introduce la possibilità che anche i dipendenti dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) possano essere nominati amministratori giudiziari.

Si introducono nuove norme in materia di pubblicità dei beni confiscati, in modo da rendere noti i beni ai potenziali interessati, velocizzando quindi i processi di destinazione una volta concluso il procedimento ed evitando o comunque riducendo i casi di abbandono.

Viene completamente soppressa la possibilità che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia possa gestire aziende sequestrate e confiscate, visti i numerosi dubbi emersi negli ultimi anni sulla sua capacità gestionale.

Vengono imposti nuovi limiti agli imprenditori privati che possono affiancare gratuitamente gli amministratori giudiziari: per evitare conflitti di interesse la nomina dovrà essere fatta direttamente dall'ANBSC e non più dall'amministratore stesso e agli stessi imprenditori sono estesi i vincoli e limiti di nomina previsti dall'articolo 35, comma 3, del codice antimafia.

Sono inoltre soppressi i tavoli provinciali e il Comitato consultivo di indirizzo dell'ANBSC.

Sono poi introdotti due nuovi strumenti: il Fondo di rotazione per gli immobili sequestrati e confiscati e la destinazione anticipata delle aziende.

Il primo con l'intento di offrire finanziamenti per ristrutturare e mettere in si-

curezza gli immobili, in maniera da renderli realmente fruibili e utilizzabili, inclusa l'estinzione di eventuali diritti reali.

Il secondo, invece, costituisce una norma rivoluzionaria che consentirebbe di destinare le aziende sin dalla confisca di primo grado in modo da concedere sufficiente tempo alle autorità per valutare le possibilità di prosecuzione aziendale e per rimettere l'azienda all'interno del circuito economico legale. La destinazione anticipata avverrebbe solo con precise garanzie: 1) controllo da parte del tribunale; 2) vincoli e divieti di vendita a soggetti a rischio di contiguità con la criminalità organizzata; 3) maggiore protezione da parte delle Forze dell'ordine per evitare ritorsioni; 4) accesso al Fondo di garanzia per le aziende sequestrate e confiscate. In questo modo si eviterebbe il fallimento della quasi totalità delle aziende sequestrate e confiscate, le quali sarebbero rilanciate economicamente dall'imprenditoria privata e tutelate dallo Stato, salvaguardando così anche i livelli occupazionali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 35 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « decreto motivato » sono inserite le seguenti: « che specifica le ragioni della nomina sulla base della complessità della gestione, del valore e della dislocazione sul territorio del relativo compendio territoriale »;

b) il comma 2-ter è abrogato;

c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, non si procede alla liquidazione del compenso di cui all'articolo 42 e il tribunale, su proposta dell'Agenzia, dispone la revoca dell'incarico, incluso quello di collaboratore, nonché la sospensione dall'Albo nazionale degli amministratori giudiziari per un periodo non inferiore a un anno »;

d) al comma 4, dopo le parole: « da altri soggetti qualificati » sono inserite le seguenti: « iscritti all'apposito albo professionale »;

e) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Il coadiutore, nello svolgimento dei suoi compiti, deve attenersi alle linee guida fissate con delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera d) ».

ART. 2.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 36 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

« 1-bis. La relazione di cui al comma 1 del presente articolo deve distinguere chia-

ramente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 37, comma 5, le aziende e i patrimoni di riferimento, i patrimoni individuali, i beni personali e i beni riconducibili a terzi di cui, nel procedimento di prevenzione, si assume il ruolo di intestatari fittizi ».

ART. 3.

1. Il comma 5 dell'articolo 38 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

« 5. L'Agenzia, entro un mese dalla comunicazione del deposito del provvedimento di confisca di primo grado, al fine di facilitare la richiesta di utilizzo, anche in assegnazione provvisoria, da parte degli aventi diritto, pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale l'elenco dei beni immobili oggetto di confisca e ne garantisce l'ulteriore pubblicità mediante lo stesso sito nonché con ogni altra idonea forma di diffusione. A tale scopo l'Agenzia si avvale, tra l'altro, di appositi spazi che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta a garantire, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera g), del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di violazione continuata dell'obbligo di pubblicazione di cui al presente comma, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla sostituzione del Direttore dell'Agenzia ».

ART. 4.

1. Il comma 7 dell'articolo 41-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è abrogato.

ART. 5.

1. L'articolo 41-*ter* del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è abrogato.

2. Al comma 1 dell'articolo 41-*quater* del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: « sentito il competente tavolo provinciale permanente di cui all'articolo 41-*ter*, » sono soppresse.

ART. 6.

1. All'articolo 41-*quater* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « indette dall'amministratore giudiziario » sono sostituite dalle seguenti: « indette dall'Agenzia »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Agli imprenditori di cui al comma 1 del presente articolo si applicano i divieti e le incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 3 ».

ART. 7.

1. Dopo l'articolo 41-*quater* del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla presente legge, sono inseriti i seguenti:

« ART. 41-*quinquies* – (*Destinazione anticipata delle aziende*) – 1. Dopo il decreto di confisca di primo grado, l'Agenzia pubblica l'elenco delle aziende sequestrate nel proprio sito *internet* istituzionale nonché con ogni altra idonea forma di diffusione. A tale scopo l'Agenzia si avvale, tra l'altro, di appositi spazi che la società concessionaria del servizio pubblico generale radio-televisivo è tenuta a garantire, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera g), del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

2. Dopo la pubblicazione di cui al comma 1 del presente articolo e il deposito del conto di gestione di cui all'articolo 43, l'Agenzia può proporre al tribunale, previa delibera assunta dal Consiglio direttivo, la destinazione anticipata delle aziende seque-

strate, secondo i criteri di cui all'articolo 48, comma 8, lettere *a)*, *b)* e *c)*, qualora vi sia una maggiore utilità economica o sociale.

3. Il tribunale provvede con decreto motivato ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, all'Agenzia, al pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto della corte di appello, al proposto e al suo difensore, nonché all'eventuale terzo interessato.

4. Nel caso in cui l'Agenzia proponga, ai sensi del comma 2 del presente articolo, la vendita anticipata, questa deve avvenire per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima dei beni, eseguita dall'Agenzia al momento della confisca di primo grado, secondo le modalità fissate dall'articolo 48, comma 11. Il tribunale, con il decreto di cui al comma 3, fissa un termine perentorio entro il quale l'Agenzia deve definire la procedura di vendita.

5. Nella valutazione delle offerte di acquisto, l'Agenzia raccoglie ogni informazione utile affinché i beni non vengano destinati, anche per interposta persona, ai soggetti ai quali sono stati sequestrati o a soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita e trasmette una dettagliata relazione in materia al tribunale.

6. Nella valutazione dell'offerta di acquisto deve essere valutato anche l'eventuale mantenimento del livello occupazionale.

7. Le somme ricavate dalla vendita ai sensi del comma 2, al netto delle spese, confluiscono nel Fondo unico giustizia.

8. Dopo la vendita, nel caso in cui sia disposta per qualunque motivo la revoca del sequestro, l'interessato ha diritto alla restituzione di una somma equivalente al valore della vendita effettuata, al netto delle spese, rivalutata sulla base del tasso di inflazione annua. A tale fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è destinata una percentuale non superiore al 2 per cento delle risorse del Fondo unico giustizia.

9. I soggetti acquirenti delle aziende di cui al presente articolo sono sottoposti al controllo giudiziario di cui all'articolo 34-*bis*, comma 2, lettera *a*).

10. Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica valuta eventuali misure per la tutela dell'incolumità del soggetto acquirente e dei lavoratori dell'azienda, nonché per l'integrità dell'azienda medesima.

11. I soggetti acquirenti, limitatamente alle aziende acquistate ai sensi del presente articolo, possono avvalersi delle risorse di cui all'articolo 41-*bis*, comma 1.

ART. 41-*sexies*. — (*Istituzione del Fondo di garanzia per gli immobili sequestrati e confiscati alla mafia*) — 1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Fondo di garanzia per gli immobili sequestrati e confiscati alla mafia, le cui risorse sono destinate in via esclusiva agli immobili sottoposti a sequestro o confiscati.

2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020, è destinata:

a) dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, nella fase del sequestro e fino al decreto di confisca, alla messa in sicurezza, all'adeguamento alle norme urbanistiche e alla normativa sulla sicurezza degli impianti;

b) dal coadiutore, previa autorizzazione dell'Agenzia, successivamente alla ristrutturazione dell'immobile in funzione della loro destinazione;

c) in qualunque momento all'estinzione dei diritti reali gravanti sui beni immobili, all'esito dell'accertamento delle condizioni di cui all'articolo 52 e della verifica dei crediti di cui all'articolo 59 del presente decreto o dell'accertamento della sussistenza e dell'ammontare del credito per i creditori di cui all'articolo 1, commi 198 e 200, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

3. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti determina i limiti, i criteri e le modalità di accesso al

Fondo di cui al comma 1 e di utilizzazione dei finanziamenti richiesti dall'amministratore giudiziario previa autorizzazione del giudice delegato o dell'Agenzia ».

2. All'articolo 110, comma 2, lettera *c*), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e l'eventuale destinazione anticipata ».

ART. 8.

1. All'articolo 111 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *d*) è abrogata;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Direttore è scelto tra figure professionali che abbiano maturato esperienza professionale specifica, almeno quinquennale, nella gestione dei beni e delle aziende e che non abbiano riportato condanne penali, nemmeno in primo grado, né siano indiziati per taluno dei reati di cui all'articolo 4: prefetti provenienti dalla carriera prefettizia, dirigenti dell'Agenzia del demanio, magistrati che abbiano conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità o delle magistrature superiori. Il soggetto scelto è collocato fuori ruolo o in aspettativa secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il Direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri »;

c) il comma 6 è abrogato;

d) al comma 7:

1) il secondo periodo è soppresso;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In un'apposita sezione del sito *internet* istituzionale dell'Agenzia, il giorno seguente la riunione del Consiglio direttivo,

è pubblicato il verbale della riunione medesima ».

ART. 9.

1. All'articolo 112 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « e il Comitato consultivo di indirizzo » sono soppresse;

b) al comma 4, le parole: « previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo, » ovunque ricorrono, sono soppresse;

c) il comma 5 è abrogato.

2. Al comma 15-*bis* dell'articolo 48 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: « e sentito il Comitato consultivo di indirizzo » sono soppresse.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



17PDL0061140